

Special Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE

LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172

DI CONVERSIONE DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER

CONDOTTE RIPARATORIE"

G.U. N.284 DEL 5/12/17

ENTRATA IN VIGORE 5/12/17

CONVERSIONE DEL D.L. N. 148/2017 "IL COLLEGATO ALLA MANOVRA"

<p>Rottamazione delle cartelle – differimento delle rate in scadenza nel 2017 al 7 dicembre e della rata di aprile 2018 al 31 luglio.</p> <p>Per chi ha già aderito alla rottamazione delle cartelle e richiesto il pagamento dilazionato, i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 sono fissati al 7/12/17. Per le rate del 2018, invece, è differita al 31/7/18 la scadenza di aprile, mentre resta confermata al mese di settembre l'ultima rata.</p> <p>È bene ricordare che il mancato pagamento anche di una sola parte delle rate scadute entro il 7 dicembre ha comportato la decadenza dalla rottamazione senza possibilità di riproporre l'istanza in base alle nuove regole.</p>	<p><i>Art. 1, co. 1 (modificato)</i></p>
<p>Rottamazione delle cartelle – riammessi soggetti esclusi in quanto non avevano pagato tutte le rate del piano di dilazione</p> <p>Il D.L. n. 193/2016 aveva previsto che i debitori che hanno pagato parzialmente le somme dovute a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione potevano accedere alla definizione purché, rispetto ai piani rateali in essere al 24/4/2016 risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dall'1/10 al 31/12/16; risultavano, pertanto, esclusi i soggetti che non avevano effettuato tutti detti versamenti entro il 24 aprile 2017.</p> <p>È stato ora stabilito che per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24/10/16, per i quali il debitore non era stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31/12/16, il debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a:</p> <p>a) presentare, entro il 15/5/18, apposita istanza all'agente della riscossione;</p> <p>b) pagare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in unica soluzione, entro il 31/7/18, l'importo delle rate del piano di dilazione scadute e non pagate (che sarà comunicato dall'Agenzia delle entrate entro il 30/6/17); 2. in max 3 rate di pari ammontare le somme della definizione agevolata nonché, a decorrere dall'1/8/17, gli interessi di cui all'art. 21, co.1, del D.P.R. n. 602/1973. Il pagamento degli importi della definizione agevolata deve essere effettuato: <ul style="list-style-type: none"> • in 2 rate consecutive di pari ammontare, che scadono rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%); 	<p><i>Art. 1, co. 4 - 10 (modificato)</i></p>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute. 	
<p>Rottamazione delle cartelle – anche chi non ha aderito alla precedente rottamazione può usufruirne per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016</p> <p>Coloro che, in relazione ai carichi affidati alla riscossione nel periodo 2000-2016, pur avendone la possibilità non hanno usufruito della precedente rottamazione possono accedere ora alla nuova rottamazione presentando l'istanza entro aprile 2017.</p> <p>A tal fine, entro il 15/5/18 deve essere presentata l'istanza all'Agenzia delle entrate - Riscossione che entro il 30/9/18 comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione - su cui maturano dal 01/8/17 gli interessi di dilazione - nonché le rate con relative scadenze. Il pagamento è dovuto in 3 rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31/10/18 - 1° rata (40%); • 30/11/18 - 2° rata (40%); • 28/02/19 - 3° rata (20%). 	<p>Art. 1, co. 4 - 10 (modificato)</p>
<p>Rottamazione delle cartelle – possibile estinzione anche per i ruoli affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017</p> <p>Possono essere rottamati anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/17 al 30/9/17.</p> <p>A tal fine, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo, entro il 15/5/18, una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31/12/17.</p> <p>Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in massimo 5 rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.</p> <p>L'agente della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31/3/18 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso dei carichi affidati alla riscossione per i quali non è ancora notificata la cartella di pagamento; • entro il 30/6/18, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna. <p>A seguito della presentazione della dichiarazione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.</p> <p>La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.</p>	<p>Art. 1, co. 4 - 10 (modificato)</p>

Special Assist

<p>Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute</p> <p>Per le comunicazioni IVA effettuate per il primo semestre 2017 non saranno applicate sanzioni per errata trasmissione dei dati sempreché i dati esatti siano inviati entro il 28/2/18.</p> <p>Per le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, è facoltà dei contribuenti:</p> <p>a) trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;</p> <p>b) trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente; i dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.</p>	<p><i>Art. 1-ter (nuovo)</i></p>
<p>Esoneri - le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30.3.01, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione della trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, co. 6, del decreto del decreto IVA, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 29.9.73, n. 601.</p> <p>Attuazione - con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione.</p> <p>Sanzioni – ai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione prevista per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ossia di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del D.LGS. n. 472 del 1997 (Concorso di violazioni e continuazione).</p>	
<p>Territori della provincia di Livorno colpiti da calamità naturali - Sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi</p> <p>Per le persone fisiche, che alla data del 9/9/17, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno), nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o operativa nel territorio di detti comuni, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 9/9/17 e il 30/9/18.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai</p>	<p><i>Art. 2, co. da 1 a 4 (modificato)</i></p>

Special Assist

<p>sostituti d'imposta.</p> <p>La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. In questo caso, gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16/10/18.</p> <p>Per i soggetti che non dichiarano l'inagibilità dell'azienda la sospensione dei termini ha una durata diversa (dal 9/9/17 al 5/11/17); in questo caso gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 19/12/17.</p>	
<p>Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto – sospensione adempimenti, agevolazioni sui fabbricati e contribuiti</p> <p>Per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che al momento del sisma avevano la residenza/sede operativa/sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, dell'isola di Ischia sono state previste le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti tra il 21/8/17 ed il 30/9/18; • i redditi dei fabbricati inagibili totalmente o parzialmente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino al 2018; ✓ sono esenti dall'Imu e Tasi fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque fino all'anno di imposta 2018. <p>Per le PMI è, inoltre, concesso un contributo in conto capitale pari al 30% della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale/totale dell'attività nei 6 mesi successivi al sisma.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 2, co. 5 bis - 5-ter e da 6-sexies a 6 decies (nuovo)</i></p>
<p>Sospensione adempimenti e versamenti tributari - Per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che al 21/8/17 avevano la residenza/sede operativa/sede legale nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia la sospensione dei termini prevista dal D.M. 20/10/17 dal 21/8/17 al 18/12/17 è stata prorogata al 30/9/18. Le agevolazioni sono, inoltre, state estese anche al comune di Forio. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16/10/18. La sospensione è subordinata a una richiesta contenente anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte della sede dell'impresa. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Esenzione da imposte per i fabbricati - I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31/12/17, in quanto inagibili totalmente o parzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno di imposta 2018; • sono esenti dall'Imu e dalla Tasi, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21/8/17 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. <p>Contributi alle piccole e medie imprese - Alle PMI ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia è concesso - nei limiti di spesa complessivi 10 milioni euro per il 2018 e il 2019 - un contributo in conto capitale pari al 30% della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale/totale dell'attività nei 6 mesi successivi agli eventi sismici. La perdita è calcolata confrontando i dati finanziari dell'impresa dei 6 mesi successivi al 21/8/17 con la media dei 3 anni scelti tra i 5 anni, ove disponibili, precedenti al sisma, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a condizione che venga attestato il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito (da un 	

Special Assist

<p>esperto indipendente con perizia giurata e asseverata);</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto, per i diversi settori produttivi, della normativa comunitaria sugli aiuti di stato. <p>Un decreto del MISE stabilirà criteri, procedure, modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi.</p>	
<p>Territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici – differito il termine per adempimenti relativi a contributi</p> <p>Nei Comuni interessati dal sisma con il D.L. n. 189/2016 sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24/8/16 al 30/9/17 ovvero nel periodo dal 26/10/16 al 30/9/17. Era stato altresì previsto che gli adempimenti e i pagamenti sospesi avrebbero dovuto essere effettuati entro il 30/10/17, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.</p> <p>È stato ora stabilito, invece, che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati entro il 31/5/18, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.</p> <p>È bene ricordare che tali disposizioni - nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro in scadenza nel periodo tra il 24/8 e il 31/12/16, nei confronti di lavoratori autonomi e dei datori di lavoro - si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/8/16 ovvero del 26/10/16 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni interessati.</p>	<p><i>Art. 2, co. 7 (confermato)</i></p>
<p>Territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici – differimento della sospensione del pagamento delle utenze e ripresa delle notifiche della riscossione e delle attività esecutive</p> <p>Previste ulteriori misure per i comuni Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità dell'azienda, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse/da emettere per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, stabilita dall'art. 48, co. 2, del D.L. n. 189/2016 è differita al 31/5/18. I pagamenti delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi potranno essere rateizzati per un periodo non inferiore a 36 mesi. 2. Riprendono dall'1/6/18 i termini sospesi dopo il sisma per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme degli accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate e degli avviso di addebito esecutivi dell'Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori. 	<p><i>Art. 2-bis Co. 24 – 25 - 26 (nuovo)</i></p>
<p>Soggetti ed enti a cui si applica lo split payment: modifiche</p> <p>La norma prevede l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di 	<p><i>Art. 3 (confermato)</i></p>

Special Assist

<p>Comuni, nonché dagli enti di previdenza;</p> <p>2. alle aziende speciali, agli enti pubblici economici e alle società, partecipate in misura maggioritaria dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.</p> <p>Ai fini della norma, è definita maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70% del capitale. Alla luce di questa previsione, rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70 %.</p> <p>Le nuove disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018; • si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. 	
<p>Disposizioni attuative - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le modalità di attuazione della nuova norma.</p>	
<p>Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo Il credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali è esteso anche agli enti non commerciali e anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line.</p>	<p><i>Articolo 4 (modificato)</i></p>
<p>Parziale sterilizzazione delle aliquote IVA per il 2018 È stata prevista la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dalla legge di Stabilità 2015. Più precisamente, per effetto delle modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1/1/18, l'aliquota ridotta del 10% è incrementata di 1,14 punti % anziché dell'1,5%; • dall'1/1/19 è incrementata di un ulteriore 0,86% punti invece dello 0,5%. 	<p><i>Art.5 (confermato)</i></p>
<p>Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore La norma interviene sull'articolo 99, comma 3, del D.lgs. n. 117 del 2017 stabilendo che l'esclusione della deducibilità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS opera con decorrenza 2018 (in luogo del 3 agosto 2017).</p>	<p><i>Art. 5-ter (nuovo)</i></p>
<p>Detrazione per contributi versati dai soci alle società di mutuo soccorso La detrazione del 19% dall'Irpef dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso si calcola per un importo non superiore a 1.300 euro (in precedenza per un importo superiore a 1.300 euro).</p> <p>La modifica legislativa interviene sulla detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie operano esclusivamente nei seguenti settori di cui all'art. 1 della legge n. 3818/1886 attraverso l'erogazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; 2. sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 3. servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; 	<p><i>Art. 5-quater (nuovo)</i></p>

Special Assist

<p>4. contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.</p>	
<p>Codice del terzo settore – differita l'abrogazione di alcune disposizioni agevolative legate alle erogazioni liberali</p> <p>Differita al 31/12/17 (dal 3/8/17) l'abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli enti del terzo settore già prevista dal D.lgs. n. 117/2017.</p> <p>Si tratta delle seguenti disposizioni che, pertanto, si applicheranno a tutto il 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzione delle erogazioni liberali a Onlus e Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 14, co. 1, del D.L. n. 35/2005; • deduzione delle erogazioni liberali in denaro, non superiori a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale (art. 100, co. 2, lett. I), del Tuir); • detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4.000.000 lire, a favore delle associazioni di promozione sociale (art. 15, co. 1, lett. i-quater), del Tuir) • detrazione del 19% dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano nei settori di cui all'art. 1 della legge n. 3818/1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 15, co. 1, lett. i-bis) del Tuir). 	<p><i>Art. 5-sexies (nuovo)</i></p>
<p>Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati</p> <p>L'art. 16, co. 4 prevede che i lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia, ove trasferiti entro il 31/12/15, applichino per il periodo d'imposta in corso al 31/12/16 e per quello successivo il regime di parziale detassazione Irpef di cui alla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa, secondo cui i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.</p> <p>In alternativa, essi possono optare ai sensi dell'art. 16, co. 4 del d.lgs. n. 147/2015 per il regime previsto dall'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 147/2015, in base al quale i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (70% fino al periodo d'imposta 2016), al ricorrere di determinate condizioni.</p> <p>È stato ora stabilito che l'opzione esercitata ai sensi del citato comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020.</p> <p>Per il periodo 2016 restano applicabili le disposizioni in materia di detassazione dei redditi di cui alla legge n. 238/2010. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.</p> <p>Le disposizioni agevolative sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applicano nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato cd. "de minimis".</p>	<p><i>Art. 8-bis (nuovo)</i></p>
<p>Sottoscrizione con firma digitale per le imprese</p> <p>Possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche</p>	<p><i>Art. 11-bis (nuovo)</i></p>

Special Assist

<p>regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis (impresa familiare), da 2498 a 2506 (trasformazione, fusione e scissione) e 2556 c.c. (trasferimento della proprietà e godimento dell'azienda).</p>	
<p>Novità per il 5 per mille A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme sono rimesse ad un emanando decreto.</p>	<p><i>Art. 17-ter (nuovo)</i></p>
<p>Cartella di pagamento – integrazione alle modalità di notifica Nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento viene notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, è stato stabilito che, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.</p>	<p><i>Art. 19-octies, co. 2 (nuovo)</i></p>
<p>Esecuzione forzata nei confronti dell'Agenzia delle entrate –Riscossione Estesa anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione la disposizione, già prevista per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, che obbliga le PA a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Corrispondentemente, prima di tale termine il creditore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.</p>	<p><i>Art. 19-octies, co. 3 (nuovo)</i></p>
<p>In futuro le proroga degli adempimenti saranno disposte con provvedimento dell'Agenzia delle entrate Potranno essere prorogati con provvedimento del direttore dell'Agenzia - in caso di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti - i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (per un periodo comunque non superiore a 60 giorni).</p>	<p><i>Art. 19-octies, co. 4 – 5 (nuovo)</i></p>
<p>Registri Iva – potranno essere stampati a richiesta in sede di verifica I registri delle fatture emesse di cui all'art. 23 e il registro Iva acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, tenuti con sistemi elettronici potranno essere stampati in sede di accesso, ispezione o verifica a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. In tal caso, la loro tenuta è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge.</p>	<p><i>Art. 19-octies, co. 6 (nuovo)</i></p>
<p>Equo compenso e clausole vessatorie È equo compenso dell'avvocato il corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della</p>	<p><i>Articolo 19- quaterdecies (nuovo)</i></p>

Special Assist

<p>giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012. Sono vessatorie le clausole contenute nella convenzione che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.</p>	
---	--